

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 20 *ter* Commissione Operazioni Societarie

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.).
2. La C.O.S. è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Possono essere nominati componenti della C.O.S. coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
 - d) avvocati e dottori commercialisti iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. La C.O.S. è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il mandato dei componenti della C.O.S. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La C.O.S. esercita funzioni consultive per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF. Nel caso in cui la stessa rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF, provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione di detto termine aggiuntivo è comunque subordinata a che, nel termine di cui all'art 20 *bis*, comma 7 delle NOIF, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.
7. Non possono essere esaminati o presi in considerazione dalla C.O.S. documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo di cui al precedente comma 6 e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 *bis*, commi 5 e 6 delle NOIF.
8. La C.O.S. adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 20 *bis*, comma 7 delle NOIF e di ciascun termine previsto dal precedente comma 6. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal precedente comma 6, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la C.O.S. rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura federale.
9. L'art. 32, commi da 5-*bis* a 5-*octies* del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.
10. La C.O.S., su richiesta del Presidente federale, fornisce i pareri richiesti dall'art. 20, commi 4 e

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

6 delle NOIF e dall'art. 52, comma 3 delle NOIF, nonché pareri su altre questioni ad essa demandate da ulteriori disposizioni federali.

Norme Transitorie

I) La Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) che verrà nominata dopo l'approvazione della presente disposizione resterà in carica sino al 30 giugno 2029. A tale scadenza si intenderà compiuto il primo mandato quadriennale.

II) Ai fini del limite dei mandati di cui al comma 5 non si computano i mandati eventualmente ricoperti nella Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.).

III) La Co.A.P.S., nella attuale composizione, resta in carica fino alla nomina della C.O.S. e ne svolgerà le funzioni fino alla cessazione dalla carica.

IV) Fatto salvo quanto previsto dalla II) Norma transitoria di cui all'art. 20 *bis* delle NOIF, i procedimenti di valutazione in corso presso la Co.A.P.S., alla data di introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.